

STATUTO dell'Associazione
"ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE MEET APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, denominata **"ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE MEET APS"**, operante senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede nel Comune di Cervia (RA).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati o di terzi.

In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. Diffondere, promuovere, tutelare la cultura musicale, artistica e letteraria, in ogni sua forma e genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
2. Promuovere attività musicali e culturali nel mondo giovanile e non.
3. Tutelare, organizzare e promuovere artisti e musicisti provenienti in particolare dell'universo giovanile, come forma concreta di espressione artistica e di prevenzione del disagio.
4. Incentivare la condivisione di esperienze, strutture, risorse e beni al fine di rafforzare il mondo culturale ed artistico e scambi culturali, gemellaggi con artisti italiani e stranieri.
5. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
6. Supportare l'associazionismo musicale e collaborare con tutte le organizzazioni che si prefiggono gli scopi sopra citati.
7. Potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero.
8. Migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti.
9. Dare comuni luoghi fisici e mentali alla musica, alla cultura, alle arti ed a tutte le forme di espressione che tentano di trovare una dimensione universale e spirituale alla condizione umana, valorizzando e supportando le origini e le motivazioni di ogni differenza sociale, antropologica, religiosa ed etnica, prodottasi nel nostro pianeta.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 che si propone di svolgere sono:

- Organizzazione e gestione di eventi, spettacoli e attività culturali (con cadenza continuativa e non), artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della musica e cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Creare e registrare musica e realizzare pubblicazioni editoriali multimediali audio e video, analogici o digitali.
- Organizzazione e realizzazione, o partecipazione all'organizzazione di manifestazioni, rassegne, concorsi, eventi culturali o simili, conferenze, sia nazionali che internazionali con propensione alla direzione artistica.
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge del 6 agosto 1990 n.223 e successive modificazioni;
- Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- La produzione di artisti associati, sia singolarmente, sia di progetti aventi la forma gruppi musicali, coordinandone le attività e promuovendone la creatività musicale mediante la realizzazione di master ed incisioni di basi musicali analogiche, digitali, computerizzate e dal vivo su qualsiasi tipo di supporto fonografico presente e future, anche tramite autoproduzione fonografica, stampa di supporti audio, attività di etichetta discografica indipendente da esercitarsi con il marchio "MEET" ed il successive procacciamento della distribuzione dei suddetti supporti.
- Esercitare attività di "NetLabel", attività di "WebRadio", usufruendo a tal fine di strutture da essa stessa predisposte, interne e/o mobili, e/o avvalendosi di sale di prova e/o sale di registrazione di terzi.
- Collaborare con le istituzioni attraverso interventi didattici, organizzazione di corsi, conferenze, concerti, dibattiti.
- Incentivare il rispetto dell'ambiente, il consumo responsabile, lo sviluppo sostenibile.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. I soci che svolgono attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione può esercitare attività secondarie diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;

- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, devono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4

Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividano gli scopi e che si impegnino alla loro realizzazione, in ogni caso l'associazione è composta in misura prevalente da persone fisiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il pagamento della quota associativa annuale riconferma la qualifica di socio, adesione che pertanto non necessita di delibera da parte del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo o per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- esercitare l'elettorato passivo per l'accesso alle cariche associative; nel caso di persone giuridiche senza scopo di lucro il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali previa richiesta indirizzata all'Organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (privacy).
- essere assicurati, qualora svolgano attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'accesso alle cariche associative è riservato ai soci maggiorenni.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, organo facoltativo, o il Revisore Unico dei Conti, organo facoltativo.

L'Associazione può eventualmente prevedere un organo di controllo o un revisore legale dei conti qualora si realizzino le condizioni e nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite previste dall'art. 30 e 31 del CTS.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è svolta a titolo gratuito, fatto salvo quanto eventualmente previsto per i componenti dell'organo di controllo o del Revisore Unico dei Conti, se nominati.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, sino ad un massimo di tre associati

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun associato in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto finanziario relativamente ad ogni esercizio;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei Conti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per deliberare le modifiche statutarie sono richiesti:

- in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Non è ammessa una ulteriore convocazione priva di quorum costitutivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art 26, comma 3, del CTS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto finanziario;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua vece dal Vice-presidente, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11

Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico dei Conti

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

Nel caso di Collegio dei Revisori, esso è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore Unico dei Conti, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'Associazione può prevedere un organo di controllo o un revisore legale dei conti qualora si realizzino le condizioni e nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art.12

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 13

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto con Assemblea Straordinaria il giorno 28.02.2026 presso la sede di CERVIA

PRESIDENTE
Antonio Bufano

SEGREARIO
Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 4/3/26 al N. 267
Serie 3 per Euro BSENTB

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE
IL FUNZIONARIO
Antonio Bufano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella



Atto esente da imposta di bollo art. 82, c. 5, D. Lgs. 117/2017